

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00128)

Vigente al : 2-12-2024

Capo I

Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti

Art. 12

Misure fiscali per il welfare aziendale

- 1.** Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, **((prima parte del terzo periodo,))** del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di **((euro 3.000))**.
- 2.** Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.